



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE VII – CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI. MANIFESTAZIONI A PREMIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del Consumo;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la domanda di conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo trasmessa dall'Associazione Lega Consumatori con pec in data 01.07.2024 (Prot. Mimit n. 0006963 del 01.07.2024) e la successiva integrazione documentale pervenuta in data 02.07.2024 (prot. Mimit n. 0007016 del 02.07.2024);

Vista la nota ministeriale del 4 ottobre 2024 (Prot. Mimit n. 12538), con cui la Divisione VII di questa Direzione Generale richiedeva all'Associazione chiarimenti e integrazioni documentali con particolare riferimento:

- al rinnovo degli organi rappresentativi, poiché si rilevava che la durata della carica di rappresentante legale del Dott. Praderi fosse scaduta il 25 ottobre 2023;

- agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 124/2017, art. 1, commi 125 e seguenti, poiché si rilevava la mancata pubblicazione, sul sito internet dell'Associazione, dei contributi pubblici ricevuti per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, evidenziando come tale inadempimento risultasse anche nelle precedenti istruttorie;

Considerato che con la nota del 15 ottobre 2024 (Prot. Mimit n. 13427), di riscontro alla predetta richiesta, l'Associazione non ha positivamente risposto ai rilievi e alle criticità evidenziate, in quanto:

- l'elezione del nuovo rappresentante legale non è stata ancora effettuata e la convocazione del Congresso Nazionale, organo deputato al rinnovo delle cariche sociali ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Associazione, sembrerebbe prevista soltanto per il prossimo anno, con ciò evidenziando la carenza e perdita temporanea dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento con riguardo allo svolgimento democratico della vita associativa;
- sul sito web dell'Associazione non risultavano ancora pubblicati i dettagli dei finanziamenti pubblici ricevuti, risultando di difficile consultazione anche per le informazioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente;

Vista altresì la precedente richiesta a provvedere tempestivamente al rinnovo delle cariche sociali, già trasmessa da questa Direzione Generale in data 16.11.2023 prot. Mimit n. 0348201 di pari data;

Considerato che, ai sensi della vigente normativa di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, unitamente alle disposizioni attuative adottate con decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale è subordinata al possesso – e al mantenimento nel tempo – di una serie di requisiti, puntualmente elencati al comma 2 del citato articolo 137, come meglio specificati agli articoli 3 e 6 del regolamento ministeriale. In particolare, le associazioni iscritte devono fornire nel tempo la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, nonché dimostrare l'ordinato assetto organizzativo a base democratica mediante la trasmissione dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione, da cui discende la necessità, per la vita organizzativa, che gli atti resi dal legale rappresentante non rechino situazioni conflittuali o di incertezza operativa nei rapporti con l'Amministrazione, tali da incidere sugli assetti organizzativi interni dell'associazione e/o sui rapporti in corso con il Ministero. Al contempo, anche sotto il profilo organizzativo e della tenuta della documentazione, le associazioni devono dimostrare e garantire negli anni l'ordinata tenuta ed ubicazione dei principali atti della vita sociale, disponendo altresì di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

Vista la nota prot. n. 014872 del 31.10.2024 con la quale la Divisione VII di questa Direzione Generale ha comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento di sospensione o cancellazione - ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della Legge n° 241 del 1990 e ss. mm. ii., e dell'art. 7, comma 2, Regolamento di cui al D.M. n° 260/2012 - dall'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005, ed ha invitato l'Associazione stessa a far pervenire eventuali memorie scritte e/o documenti, volti a dimostrare il concreto intendimento di recuperare o integrare i requisiti perduti o carenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa;

Vista la nota prot. n. 15644 del 11.11.2024 con cui l'Associazione Lega Consumatori ha comunicato l'aggiornamento del sito web con la pubblicazione, altresì, dei contributi pubblici ricevuti nonché la convocazione anticipata del Consiglio Nazionale e la proposta di indizione del nuovo Congresso Nazionale al 3 gennaio 2025 per il rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che le suddette controdeduzioni, pur manifestando il concreto intendimento di recuperare i requisiti perduti, confermano il limitato ritardo nella sostituzione del legale rappresentante dell'Associazione;

Valutato che tale evidente situazione di incertezza giuridica, oltre a generare non poche perplessità e dubbi sulla effettiva rappresentatività interna all'Associazione stessa nonché sulla legittima titolarità delle cariche nei rapporti con l'esterno, rischia di generare una perdita di credibilità dell'intero sistema delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco unico nazionale di cui all'art. 137 del Codice del consumo e di determinare una perdita di valore di tale fondamentale strumento di tutela dei consumatori;

Visto l'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, il quale conferisce alla Direzione Generale il potere di sospensione o cancellazione dall'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, in caso di accertamento della mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 3 del citato Decreto;

Riscontrata la carenza o perdita del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 con riferimento al rinnovo ed alla sostituzione della carica del legale rappresentante;

DECRETA

Art.1

L'Associazione "Lega Consumatori" con sede legale in Milano, Via delle Orchidee 4/A – cap 20147, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento ministeriale, di cui al D.M. 21 dicembre 2012, n° 260, è sospesa con decorrenza dalla data del presente decreto dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per le motivazioni indicate in sede di avvio del procedimento di sospensione o cancellazione, nonché in premessa.

Art. 2

La sospensione disposta con il presente decreto verrà revocata qualora entro un anno dalla sua adozione l'Associazione in parola dimostri di aver recuperato i requisiti perduti, in caso contrario si provvederà alla cancellazione della stessa dall'elenco, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del citato Regolamento ministeriale, di cui al D.M. 21 dicembre 2012, n°260.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà notificato all'Associazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e 7, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, e in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, il presente Decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio di Roma entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianfrancesco Romeo